
Allegato B25
Ulteriore documentazione per la gestione dei rifiuti:
Procedura SGA rifiuti



Procedura Gestione Rifiuti

Rev.	Data	Descrizione e motivazioni della revisione	Compilato	Verificato RSGI	Approvato
0	26.05.08	Prima emissione	Sorgi	Sagripanti	Sorgi
1	26.03.09	Modifica metodo di identificazione emissione documentale	Sagripanti	Sagripanti	Sorgi
2	01.07.09	Modifica	Montanari	Sagripanti	Sorgi
3	15.03.11	Revisione generale per adeguamento normativo	Sagripanti	Sagripanti	Sorgi
4	25.05.11	Inserimento tabella controllo mezzi e autorizzazioni	Sagripanti	Sagripanti	Sorgi

LISTA DISTRIBUZIONE									
AD	*	RSGI	*	Responsabile Impianto	*	RSPP	*	Personale di Centrale	*

INDICE

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



Termica Celano S.p.A.

Procedura Gestione Rifiuti

Documento PSGI 013 CL

Gruppo Seci Energia

Documenti Sistema di Gestione Integrato

Pagina 2 di 15

1	GE	NERALITA	3
	1.1	SCOPO E FINALITÀ	
	1.2	APPLICABILITÀ	3
	1.3	RIFERIMENTI	
	1.4	RESPONSABILITA'	3
2	MO	DALITA' OPERATIVE	4
	2.1	PRODUZIONE DEL RIFIUTO	4
	2.2	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
	2.2.	l Rifiuti pericolosi	6
	2.3	Analisi dei rifiuti	8
	2.4	SMALTIMENTO IN DISCARICA	
	2.5	CONFERIMENTOI AD ALTRI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO	9
	2.6	REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI TRASPORTO	
	2.6.	l Tenuta e conservazione di registri e formulari	10
	2.6.2		
	2.6	J	
	2.6.4	3	
	2.6.3	J U J U	
	2.7	MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)	
	2.8	DEPOSITI TEMPORANEI	
	2.9	VERIFICHE PERIODICHE	
	2.10	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPRESE ESTERNE	
	2.11	RAPPORTI CON I FORNITORI (TRASPORTATORI E SMALTITORI)	
	2.11	1	
	2.11		
	2.11	.3 Altre iscrizioni	15
A	LLEG	ATI	15
		ATO 1—MODULO DI COMUNICAZIONE PRODUZIONE RIFIUTO	
		ATO 2 – MODULO PER LA VERIFICA SISTEMATICA DELLE GIACENZE	
		ATO 3 A) REGISTRO AUTORIZZAZIONI E MEZZI TRASPORTATORI RIFIUTI	
	B) REC	GISTRO AUTORIZZAZIONI SMALTITORI / RECUPERATORI RIFIUTI	15

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4

CECI	Termica Celano S.p.A.	Procedura Gestione Rifiuti	Documento PSGI 013 CL
S E C I	Gruppo Seci Energia	Documenti Sistema di Gestione Integrato	Pagina 3 di 15

1 GENERALITA

1.1 Scopo e Finalità

Scopo della procedura è definire le modalità e le responsabilità per garantire la corretta gestione dei rifiuti di CTE, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo. La presente procedura tecnica, infatti, uniforma e disciplina la gestione dei rifiuti in Termica Celano; tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, ivi comprese le operazioni di smaltimento, devono essere compiute adeguandosi a quanto stabilito dal testo che segue ed in conformità alla legislazione vigente in tema di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Occorre porre molta attenzione sulla destinazione finale dei rifiuti favorendo sempre la scelta del <u>recupero</u> anziché a smaltimento come previsto nei sistemi di Gestione Ambientale ed EMAS

1.2 Applicabilità

La seguente procedura si applica alle attività di produzione e gestione dei rifiuti prodotti alla Centrale Termoelettrica di Celano.

1.3 Riferimenti

- Punto 4.4.6, 4.5.1 della Norma UNI EN ISO 14001
- Regolamento EMAS CE 1221/2009
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte IV
- D.M. 17/12/2009 e s.m.i.
- Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/1984
- D.Lgs. 36/2003 discariche dei rifiuti e s.m.i.
- D.M. 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

1.4 RESPONSABILITA'

I responsabili delle singole attività sono indicati nel seguito della presente procedura.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4

CECI	Termica Celano S.p.A.	Procedura Gestione Rifiuti	Documento PSGI 013 CL
SECI EN ER GIA	Gruppo Seci Energia	Documenti Sistema di Gestione Integrato	Pagina 4 di 15

2 MODALITA' OPERATIVE

La presente procedura contiene prescrizioni di carattere amministrativo per:

- la corretta gestione dei registri di carico/scarico;
- la corretta gestione dei formulari di identificazione;
- la corretta gestione del MUD.

Inoltre contiene prescrizioni di carattere tecnico e operativo a carattere generale per:

- l'identificazione e la classificazione dei rifiuti;
- i depositi temporanei;
- la corretta movimentazione dei rifiuti in CTE.

2.1 Produzione del rifiuto

Il Produttore è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;. (art 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). Il produttore ha il compito di classificare il rifiuto attribuendo il codice del Catalogo Europeo Rifiuti (CER).

2.2 Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti prodotti dalla CTE - ovvero l'assegnazione degli appropriati codici CER (Codice Europeo Rifiuti) - è effettuata da RI secondo le indicazioni riportate nell' **Allegato D del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** che specifica quanto segue.

Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:


- 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E' possibile che un determinato impianto debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
- 2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo **16.**

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4


CECI	Termica Celano S.p.A.	Procedura Gestione Rifiuti	Documento PSGI 013 CL
SECI	Gruppo Seci Energia	Documenti Sistema di Gestione Integrato	Pagina 5 di 15

- 4. Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde d'attività identificata al punto 3.
- 5. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CEE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva.

DIAGRAMMA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO



© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



CODICI DEI CAPITOLI

01 00 00		12 00 00	and the state of the manufacture
	zione, il trattamento e l'ulteriore lavorazio- ne di minerali e materiali di cava	13 00 00	superficiale di metalli, e plastica Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05
02 00 00	Rifiuti provenienti da produzione, tratta-	15 00 00	00 00 e 12 00 00)
	mento e preparazione di alimenti in agri- coltura, orticoltura, caccia, pesca ed acqui-	14 00 00	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate
	coltura	15 00 00	come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali fil-
03 00 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pan-	10 00 00	tranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
	nelli e mobili	16 00 00	Rifiuti non specificati altrimenti nel
04 00 00	Rifiuti della produzione conciaria e tessile		Catalogo
05 00 00	Rifiuti della raffinazione del petrolio, puri- ficazione del gas naturale e trattamento	17 00 00	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compre- sa la costruzione di strade)
	pirolitico del carbone	18 00 00	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tran-
06 00 00	Rifiuti da processi chimici inorganici		ne i rifiuti di cucina e di ristorazione che
07 00 00	Rifiuti da processi chimici organici		non derivino direttamente da luoghi di
08 00 00	Rifiuti da produzione, formulazione, forni-		cura)
	tura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture,	19 00 00	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti,
	vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchio-		impianti di trattamento acque reflue fuori
	stri per stampa		sito e industrie dell'acqua
09 00 00	Rifiuti dell'industria fotografica	20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da com-
10 00 00	Rifiuti inorganici provenienti da processi		mercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiu-
	termici		ti della raccolta differenziata
11 00 00	Rifiuti inorganici contenenti metalli prove-		
	nienti dal trattamento e ricopertura di		

L'elenco completo dei codici CER dei rifiuti (Catalogo europeo dei rifiuti) è riportato nell'Allegato D del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

RI verifica la correttezza dei codici riportati annualmente nel MUD attraverso un confronto con il Registro di carico e scarico.

2.2.1 Rifiuti pericolosi

metalli; idrometallurgia non ferrosa

L'individuazione dei rifiuti pericolosi viene effettuata sulla base di criteri che tengono conto dell'**origine** e, in alcuni casi, della **concentrazione delle sostanze pericolose** contenute. Nel Catalogo europeo dei rifiuti figurano in alcuni casi due "voci speculari": una riferita al tipo di rifiuto pericoloso, contrassegnato da asterisco; l'altra riferita a quello non pericoloso. Il criterio della concentrazione limite si applica esclusivamente nei casi in cui i rifiuti possono essere classificati in "voci speculari", diversamente la pericolosità deriva solo dall'origine.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4

SECI	Termica Celano S.p.A.	Procedura Gestione Rifiuti	Documento PSGI 013 CL
SEUI EN ER GIA	Gruppo Seci Energia	Documenti Sistema di Gestione Integrato	Pagina 7 di 15

Pertanto:

- nel primo caso la classificazione del rifiuto è oggettiva ed automatica (origine del rifiuto); i rifiuti sono sempre pericolosi indifferentemente dalla sostanze contenute.
- nella seconda ipotesi (voci speculari) un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute sono presenti in concentrazioni tali da conferire allo stesso una qualsiasi caratteristica di pericolosità (14 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi).

Qualora il rifiuto non sia identificabile a priori tra quelli non pericolosi o tra quelli comunque pericolosi o preveda le "voci specchio" è necessario procedere all'analisi.


Nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose la Decisione 2001/118/CE fa riferimento alle caratteristiche di pericolosità indicate nell'allegato III della Direttiva 2008/98/CEE e ai limiti di concentrazione previste dalla Direttiva 1999/45/CEE e dalla Direttiva 67/548/CEE

Di fatto i rifiuti e preparati pericolosi sono assimilabili relativamente ad alcune caratteristiche di pericolo.

Sempre facendo riferimento all' Allegato D del D.Lgs. 152/2006, si possono classificare i rifiuti pericolosi nel seguente modo:

- 1. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche;
- punto di infiammabilità < o = 55 °C, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo
 H3
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H6
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
 rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H6
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale o = 25%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H5
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 0 = 1%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H8
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H8
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > 0 = 10%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H4
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo **H4**

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H7
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > 0 = 1%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H7
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H10
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H10
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo **H11**
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%; rifiuto pericoloso con caratteristica di pericolo H11
- 2. Se un rifiuto e' identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e' classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I

In alcuni casi risulta possibile individuare le caratteristiche di pericolosità in base al quantitativo di sostanze presenti nel rifiuto ed al loro grado di pericolo, ricavabile mediante la consultazione delle schede tecniche e di sicurezza delle sostanze che hanno generato il rifiuto e che possono essere contenute in esso, ed in base ai quantitativi impiegati nel ciclo produttivo per determinare le concentrazioni delle miscele, senza obbligatoriamente svolgere analisi chimiche specifiche. Altrimenti se ciò non è possibile spetterà al produttore stabilire la corretta natura del proprio rifiuto tramite la verifica analitica che diventa pertanto fondamentale nella classificazione dei rifiuti.

Le caratteristiche di pericolo per i rifiuti sono descritte nell'Allegato I del D.Lgs.152/06 e s.m.i.


2.3 Analisi dei rifiuti

I parametri da analizzare saranno definiti di volta in volta in relazione alla tipologia di rifiuto e saranno concordati e condivisi con il laboratorio.

Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

Se possibile sarebbe opportuno avvalersi di laboratori accreditati da ACCREDIA.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



2.4 Smaltimento in discarica

L'attribuzione del codice pericoloso/non pericoloso non esaurisce la problematica della classificazione ai fini dello smaltimento in discarica.

In occasione del conferimento dei rifiuti e ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il produttore/detentore è tenuto ad effettuare, in occasione del primo conferimento, a ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e, comunque, almeno una volta all'anno, la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente generati. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti e sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al del D.M. 27/09//2010.

Tale caratterizzazione di base fornirà le seguenti informazioni:


- l'origine del rifiuto e il processo produttivo che l'ha generato
- codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
- per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
- le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto ad es odore colore morfologia etc (che devono essere riportate anche nel formulario),
- dati sulla composizione del rifiuto (caratterizzazione analitica);
- dati sulla composizione sul comportamento del colaticcio qualora presente (test di cessione e/o prova di percolazione e/o prova di dipendenza del pH);
- la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
- se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica

Per ottenere le informazioni di cui sopra è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità. La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti.

2.5 Conferimentoi ad altri impianti di smaltimento e/o recupero

Per il conferimento dei rifiuti ad impianti differenti dalle discariche (impianti di smaltimento o di recupero), sarà effettuata comunque la caratterizzazione del rifiuto al fine di determinare la tipologia d'impianto più idoneo a riceverli (utilizzando gli stessi criteri previsti per la caratterizzazione di base), verificare le relative autorizzazioni e concordare con l'impianto stesso la necessità di eventuali analisi/documenti aggiuntivi.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



2.6 Registro di carico e scarico e formulario di trasporto

2.6.1 Tenuta e conservazione di registri e formulari

La CTE utilizza registri di carico/scarico per la gestione di tutti i rifiuti prodotti. I registri sono cartacei, su fogli vidimati e devono essere tenuti presso la Centrale insieme con i relativi formulari di trasporto dei rifiuti. Entrambi devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Tutte le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

In ogni caso la CTE assicura che in ogni formulario di identificazione (di seguito formulario) venga annotato il numero progressivo del registro che permetta di risalire alla corrispondente annotazione di scarico sul registro.

La compilazione dei registri di carico e scarico è a cura di RI che li conserva per 5 anni, assieme alla documentazione collegata, presso il proprio ufficio. La compilazione dei formulari è a cura di RI, assistito dalla ditta che trasporta i rifiuti. La conservazione dei formulari per 5 anni è a cura di RI.

2.6.2 Il registro di carico e scarico


Il Registro di carico e scarico è il documento previsto dalla legislazione vigente dove annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Il Registro c/s deve:

- Essere conservato presso ogni impianto di produzione con i relativi formulari di trasporto.
- Essere numerato e vidimato dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.
- Essere compilato, per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- Riportare le quantità in kg o in litri o in metri cubi;
- Essere conservato per 5 anni.

Il registro di carico e scarico dovrà essere utilizzato fino alla data di definitiva operatività del SISTRI, a partire dalla quale il nuovo sistema di controllo informatico sostituirà l'attuale sistema "cartaceo" di gestione dei rifiuti basato sui registri di carico e scarico, sui formulari di trasporto e sul MUD.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



2.6.3 Il formulario di identificazione del rifiuto

Il Formulario di identificazione del rifiuto è il documento previsto dalla legislazione vigente ai fini dello svolgimento controllato delle varie fasi del trasporto di un rifiuto dal produttore/detentore al destinatario finale.

Il formulario è un documento di tipo formale, che nessuno può realizzare in proprio e/o fotocopiare.

I formulari sono predisposti da tipografie autorizzate, devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. Le fatture di acquisto dei formulari devono essere annotate sul registro IVA acquisti.

Il Formulario di identificazione del rifiuto dovrà essere utilizzato fino alla data di definitiva operatività del SISTRI, a partire dalla quale il nuovo sistema di controllo informatico sostituirà l'attuale sistema "cartaceo" di gestione dei rifiuti basato sui registri di carico e scarico, sui formulari di trasporto e sul MUD.

2.6.4 Carico dei rifiuti e annotazione sul registro di carico e scarico

Le comunicazioni per la presa in carico del rifiuto vengono effettuate da RI coadiuvato dal personale operativo, utilizzando il modulo in <u>Allegato 1</u>. Il quantitativo indicato in tale modulo, che deve essere compilato ed inoltrato a RI contestualmente ad ogni incremento significativo nella giacenza dei rifiuti, deve essere riportato nel registro di carico/scarico da RI entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione del rifiuto. I moduli registrati sono comunque conservati in un apposito contenitore collocato nell'ufficio di RI.

Per la trascrizione sul registro del quantitativo è possibile indicare a penna la quantità stimata in m³ del rifiuto, scrivendo nel contempo nelle annotazioni il fatto che il valore inserito è un valore stimato. La quantità esatta del rifiuto verrà scritta al ricevimento della quarta copia del formulario.

Per tutti i rifiuti vengono inoltre riportati sul relativo registro, al momento del carico, i dati previsti dalla legge e richiesti dal registro stesso, atti ad individuare il rifiuto.


2.6.5 Scarico dei rifiuti e gestione dei formulari di trasporto

Per ogni tipologia di rifiuto, la documentazione necessaria all'attivazione della procedura di smaltimento verrà compilata da RI. Il trasportatore viene chiamato da RI previa emissione di una richiesta di intervento.

Nel momento in cui il trasportatore incaricato preleva il rifiuto in CTE per lo smaltimento, RI riporta sul registro lo scarico del rifiuto indicando i dati, previsti dalla legge e richiesti dal registro stesso, atti ad individuare il rifiuto ed a stabilire la corrispondenza biunivoca con il formulario di trasporto relativo allo smaltimento in questione. La quantità indicata è la stessa stimata in sede di carico.

Contestualmente il trasportatore redige il formulario, in quattro copie, ove vengono riportati gli stessi dati inseriti all'interno del registro di carico compresa la quantità stimata di rifiuti trasportata con il singolo scarico; viene altresì barrata la casella per la determinazione del peso a destinazione.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



Delle quattro copie del formulario la prima, firmata anche dal trasportatore, viene trattenuta da RI e conservata presso il proprio ufficio. Le altre tre vengono affidate al trasportatore che le firmerà, apponendo la data e l'ora della avvenuta consegna del rifiuto.

Lo smaltitore/trasportatore tratterrà le tre copie e farà pervenire la quarta, su cui sarà indicato il peso reale del rifiuto, a RI, che provvederà ad allegarla alla prima.

Qualora entro 30 giorni dalla consegna del rifiuto al trasportatore non fosse pervenuta la quarta copia, RI provvederà a sollecitare lo smaltitore. Qualora entro tre mesi dalla consegna del rifiuto al trasportatore non dovesse pervenire la quarta copia a RI, egli stesso provvederà a darne tempestiva informazione scritta a RI che provvederà alle azioni previste a norma di legge.

Le modalità sopra riportate sono valide fino alla data di definitiva operatività del SISTRI, a partire dalla quale il nuovo sistema di controllo informatico sostituirà l'attuale sistema "cartaceo" di gestione dei rifiuti. Pertanto, a partire da tale date, dovranno essere rispettati gli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il produttore iniziale conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto. Qualora il produttore iniziale sia iscritto ed abbia adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la sua responsabilità è limitata alla propria sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

2.7 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

Nei primi mesi di ogni anno RI effettua i conteggi definitivi delle quantità di rifiuto smaltite per ciascun tipo, ovvero per ciascun codice CER di rifiuto nell'anno precedente e predispone il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Entro la data fissata dalla legge (30 aprile), ogni anno RI firma ed invia il MUD secondo quanto previsto dalla vigente normativa alla CCIAA competente per il territorio e lo conserva per 5 anni.


Il MUD dovrà essere elaborato fino alla data di definitiva operatività del SISTRI, a partire dalla quale il nuovo sistema di controllo informatico sostituirà l'attuale sistema "cartaceo" di gestione dei rifiuti basato sui registri di carico e scarico, sui formulari di trasporto e sul MUD.

2.8 Depositi temporanei

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, e deve essere fatto secondo le modalità previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 183, lettera bb) ovvero:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito;

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

I depositi temporanei di rifiuti presenti presso la CTE sono gestiti in conformità alla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 183, lettera bb)..

I rifiuti vengono stoccati nei depositi temporanei separatamente, in appositi contenitori etichettati in modo che sia riconoscibile il tipo di rifiuto cui sono dedicati; l'etichettatura deve essere applicata o direttamente sul contenitore o in luogo prossimo allo stesso, ben visibile e sostituite qualora presentino segni evidenti di deterioramento.

La pavimentazione dei luoghi destinati al deposito di rifiuti è realizzata in materiali idonei, in funzione del tipo di rifiuto, a contenere eventuali percolazioni ed a proteggere il suolo da contaminazione. Inoltre è realizzata in modo da assicurare che eventuali percolazioni siano correttamente drenate, evitando la dispersione nell'ambiente. A tale scopo, esiste una vasca di contenimento presso il deposito oli.

Il controllo della giacenza delle varie tipologie di rifiuti prodotti dalla CTE viene effettuato da RI o attraverso gli operatori e i manutentori.

2.9 Verifiche periodiche

RI o, in assenza, suo delegato, al momento della produzione di un rifiuto in CTE, deve segnalarlo per mezzo del modulo in <u>Allegato 1</u>.


Anche tenendo conto di queste segnalazioni, RI, con frequenza quindicinale, effettua una verifica di congruenza tra le giacenze in carico sui registri rifiuti e le quantità di rifiuti realmente presenti in CTE, effettuando un sopralluogo completo delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e compilando il modulo appositamente predisposto ed allegato alla presente procedura (Allegato 2).

I moduli sono raccolti e conservati presso l'ufficio di Centrale.

2.10 Rifiuti prodotti da imprese esterne

I rifiuti derivanti dalle attività svolte all'interno della Centrale, dalle imprese appaltatrici, vengono identificati e stoccati nei depositi temporanei, sotto indicazione e supervisione del responsabile esecuzione lavori. Le imprese esterne vengono preventivamente messe a conoscenza della modalità di gestione dei rifiuti tramite il modulo "permesso di lavoro", compilato prima dell'inizio di ogni attività.

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



2.11 Rapporti con i fornitori (trasportatori e smaltitori)

Tutti i trasportatori e gli smaltitori di rifiuti, utilizzati dalla CTE per i propri rifiuti, devono possedere le necessarie autorizzazioni e devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti.

Ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti è necessario richiedere tutte le autorizzazioni nonché le iscrizioni all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti e verificarne la compatibilità con le tipologie di rifiuti da movimentare. Inoltre è necessario richiedere insieme alle autorizzazioni il documento d'accettazione delle garanzie finanziarie richieste dagli Enti competenti e il loro avvenuto versamento.

La Centrale deve trattenere presso la propria sede operativa copia delle autorizzazioni (sempre aggiornate) e relative fideiussioni.

La scadenza delle autorizzazioni / iscrizioni all'Albo è tenuta sotto controllo da RI, coadiuvato dal personale operativo, ed è riportata in un apposito registro (Allegato 3), nel quale sono annotati anche i codici CER dei rifiuti di interesse della Centrale per i quali è valida la relativa autorizzazione / iscrizione all'Albo. Tale registro viene tenuto aggiornato e utilizzato da RI, coadiuvato dal personale operativo, anche per controllare la validità dei mezzi di trasporto e delle relative autorizzazioni al momento dell'ingresso degli stessi in Centrale e all'atto della compilazione del FIR.

2.11.1 Impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento/recupero è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.

Prima di ogni smaltimento è necessario verificare la compatibilità dell'autorizzazione con le tipologie di rifiuti da movimentare. A tal fine l'autorizzazione dovrà contenere:

- Il codice C.E.R. riportato al punto 4 del formulario;
- Il codice di smaltimento/recupero (es D1, D13, R2,) riportato al punto 5 del formulario;
- Deve essere in corso di validità (la validità delle autorizzazioni è di 10 anni);


Inoltre è necessario richiedere insieme alle autorizzazioni il documento d'accettazione delle garanzie finanziarie richieste dagli Enti competenti e il loro avvenuto versamento. L'attestazione dell'adempimento è dimostrata dalla copia della lettera di accettazione della stessa da parte della Regione.

2.11.2 Trasportatori

Per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti è necessaria solo l'iscrizione all'Albo gestori ambientali. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni Prima di ogni trasporto è necessario verificare la compatibilità dell'iscrizione con le tipologie di rifiuti da movimentare. A tal fine l'iscrizione dovrà contenere:

- Il codice C.E.R. riportato al punto 4 del formulario;
- Le targhe dei mezzi autorizzati al trasporto riportate al punto 10 del formulario;

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4



Deve essere in corso di validità:

Inoltre è necessario richiedere insieme all'iscrizione il documento d'accettazione delle garanzie finanziarie richieste dagli Enti competenti e il loro avvenuto versamento.

In taluni casi le autorizzazioni dei trasportatori sono integrate da "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio" utilizzate per l'inserimento di mezzi di trasporto rifiuti aggiunti rispetto a quelli contenuti nell'autorizzazione (in attesa di ricevere nuova autorizzazione che contenga tutti i mezzi autorizzati del trasportatore).

Quando entrerà in vigore il SISTRI andranno riverificati tali documenti.

In caso di trasporto in A.D.R. è necessario verificare il patentino dell'autista, le abilitazioni riportate sul libretto di immatricolazione del mezzo, la presenza del kit ADR e delle Trem Cards.

2.11.3 Altre iscrizioni

Gli intermediari devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti nella categoria relativa agli *Intermediari di rifiuti senza detenzione* (categoria 8). Pertanto, in caso di utilizzo di intermediari, è necessario richiedere copia della domanda di iscrizione all'Albo e copia dell'iscrizione rilasciata dall'Albo.

Per i rifiuti recuperabili non pericolosi, la ditta che effettua tale attività, può iniziare l'esercizio delle operazioni di decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (richiedere copia della lettera). Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni.

La ditta deve presentare a Termica Celano l'attestazione di iscrizione rilasciata dalla provincia. Inoltre, chi effettua tali attività deve trasmettere una autocertificazione attestante l'iscrizione nell'apposito registro Provinciale e il rispetto dei requisiti previsti all'Art. 10 del DM 05/02/98 e dovrà inoltre presentare l'attestazione dell'avvenuto versamento annuale del diritto di iscrizione a favore della Provincia D.M. 21 luglio 1998 n. 350 (fotocopia versamento).

Una copia della documentazione di cui sopra, richiesta da RI, viene conservata in CTE.

Allegati

Allegato 1 – Modulo di comunicazione produzione rifiuto

Allegato 2 – Modulo per la verifica sistematica delle giacenze

Allegato 3 A) Registro autorizzazioni e mezzi trasportatori rifiuti

B) Registro autorizzazioni smaltitori / recuperatori rifiuti

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	25.05.2011	4

	Termica Celano S.p.A.	Procedura Gestione Rifiuti	Documento PSGI 013 CL
SECI	Gruppo Seci Energia	Documenti Sistema di Gestione Integrato	Pagina 1 di 1

Allegato 1 – Modulo di comunicazione produzione rifiuto

DATA	ATTIVITA'	RIFIUTO PRODOTTO	QUANTITA' APPROSSIMATIVA

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	26.03.09	1

	Termica Celano S.p.A.	Procedura Gestione Rifiuti	Documento PSGI 013 CL
SECI	Gruppo Seci Energia	Documenti Sistema di Gestione Integrato	Pagina 1 di 1

Allegato 2 - Modulo per la verifica sistematica delle giacenze

DATA VERIFICA: ___ . ___ . ____

DESCRIZIONE	QUANTITA' RILEVATA (Kg)	DIFFERENZA (Kg)	NOTE
	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE RILEVATA	DESCRIZIONE RILEVATA (Vg)

DATA PROSSIMA VERIFICA:			
-------------------------	--	--	--

© Copyright Termica Celano S.p.A.	Data	Revisione
Tutti i diritti riservati	26.03.09	1



Registro autorizzazioni e mezzi trasportatori rifiuti

PSGI 013 CL Allegato 3A

								PSGI 013 CL			Allegato 3	Allegato 3A	
Trasportatore	Data Autoriz.	utoriz. Scad. Autoriz. Codice		Codice CER Rifuti non Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio	Semi rimorchio		lo trasporti cifici	Rimorchio trasp. Spec.	Semirimorchio	Trattori	
							rimorchio	Spe	Cirici	trasp. spec.	trasporti specifici		
					†								
					1								
]								
					_								
					4								
					-								
					1								
					†								
					1								
]								
					1								
					1								
					4								
							Semi	Autoveico	<u>l</u> lo trasporti				
				0 1: 0ED D:(+: D : 1 :					io trasporti				
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio	rimorchio		cifici	Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
					Autocarro					Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	
	Data Autoriz.	Scad. Autoriz.		Codice CER Rifuti Pericolosi Codice CER Rifuti Pericolosi	Autocarro	Rimonrchio				Semirimorchi	o trasporti Specifici	Trattori	



Registro autorizzazioni smaltitori /recuperatori rifiuti

PSGI 013 CL Allegato 3B Smaltitore Data Autoriz. Scad. Autoriz. Codice CER Rifuti non Pericolosi